

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 GALLURA E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.2 Gallura, di seguito denominata ASL Gallura, con sede legale in Olbia, via Bazzoni Sircana n. 2 – 2°, CAP 07026, C.F. e partita IVA 02891650901, nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Ottaviano Contu, domiciliato per la carica presso la medesima

e

L'Azienda Socio Sanitaria Locale di Sassari, di seguito indicata con ASL Sassari con sede legale in Sassari, via Alceo Cattalochino n. 9 - 07100 C.F. e P.IVA 02884000908, rappresentata dal Commissario Straordinario, Ing. Paolo Tauro, domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO

- Che la legge 210 /92 recante *“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”* stabilisce che chiunque abbia riportata a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, nonché soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazioni di sangue e suoi derivati, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato alle condizioni e nei modi stabiliti dalla citata Legge.
- Considerato che l'attività di istruttoria della pratica a seguito di specifica domanda del danneggiato è posta in capo a un Dirigente Medico con specializzazione in Medicina Legale che verifica i requisiti previsti dalla legge preventivamente all'invio alla C.M.O di Cagliari, organismo deputato ad esprimere il giudizio medico-legale in via definitiva, e che la Asl Gallura non dispone di una struttura organizzativa interna nè di professionisti con detta specifica specializzazione a cui demandare tale attività.
- Che la Asl Gallura necessita quindi di prestazioni di Medicina Legale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali correlate alla Legge 210/92, attraverso l'acquisizione delle stesse

mediante convenzione nel rispetto della normativa vigente con altra Azienda Socio Sanitaria Locale.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Le parti convengono che l'ASL Gallura, per l'assolvimento degli obblighi di legge relativi alla Legge 210/92, con particolare riferimento all'attività di istruttoria delle pratiche a seguito di presentazione della domanda da parte del danneggiato e per le specifiche funzioni richiamate dalla normativa, si avvale dei dirigenti medici specializzati in Medicina Legale in organico presso la corrispondente struttura della Asl di Sassari nelle modalità di assegnazione ritenute opportune dal Direttore del Servizio sulla base di corrispondente atto di nomina. L'impegno orario per lo svolgimento delle attività richieste con il presente accordo è stimato inferiore a 40 ore all'anno, considerato il numero esiguo delle richieste e l'arretrato a tutt'oggi stimato in n. 4 (quattro).

ART.2 MODALITA' ESECUZIONE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dal Dirigente individuato dall'ASL di Sassari, ai sensi dell'art. 89 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ASL di Sassari e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e di quant'altro previsto dalla vigente normativa.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantita dalle intese che intercorreranno tra la Direzione dell'ASL di Sassari e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Area Medica dell'ASL Gallura.

Le prestazioni saranno effettuate con la precisazione che per ciascuna istanza esaminata è previsto un impiego temporale tra le 2 e le 4-5 ore, in funzione della quantità d'informazioni presenti e della tipologia della documentazione prodotta.

Ulteriori tempistiche e relative modalità di espletamento sono da concordarsi preventivamente

con il Direttore della Struttura interessata dell'ASL Gallura.

ART. 3 TARIFFE E RENDICONTAZIONI

L'ASL Gallura, per le prestazioni di cui all'art. 2 della presente convenzione, ferma la rendicontazione mensile delle attività effettuate, corrisponderà all'ASL di Sassari, quali emolumenti dovuti al Dirigente individuato € 80,00/ora, oltre IRAP e oneri sociali, nonché, quali oneri gestionali associati, un ulteriore 5% del valore complessivo degli importi orari prima determinati.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni dovrà essere documentata dal Dirigente Medico incaricato che risponde complessivamente dell'attività svolta, con cadenza trimestrale, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate che sarà validato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Area Medica della Asl Gallura

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL Gallura, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione Area Medica, emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte della ASL di Sassari entro il termine di sette giorni dalla ricezione dell'ordine. I pagamenti verranno effettuati dall'ASL Gallura entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture mediante versamento sul conto corrente giro-fondi IT....., acceso presso la Banca d'Italia.

La ASL di Sassari provvederà a liquidare nella prima busta paga disponibile gli emolumenti dovuti per le prestazioni eseguite alla luce della presente convenzione al Dirigente Medico nominato.

Nel caso in cui l'ASL Gallura non provveda a liquidare i compensi entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture viene meno l'obbligo della ASL di Sassari di garantire gli accessi senza che questo possa essere considerato interruzione di servizio.

ART. 4 ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, relativi alle attività che il consulente specialista porrà in essere sono a totale carico dell'ASL Gallura

ART. 5 DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre a far data dalla sottoscrizione della stessa ed avrà validità fino al 31.12.2025. Potrà essere rinnovata, ma è comunque escluso il rinnovo tacito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni,

notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'ASL di Sassari avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2-quaterdecies, comma 2 del D. Lgs. 196/03, al fine di poter correttamente espletare le attività oggetto della presente convenzione e nei soli limiti delle esigenze derivanti dalle stesse, il dirigente medico incaricato, è espressamente autorizzato al trattamento dei dati personali e delle particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016.

Tutti i dati e le informazioni di cui il suddetto personale verrà a conoscenza in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla presenza nei locali dell'ASL Gallura, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di comunicarli e/o divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Inoltre, il trattamento dei dati personali e delle particolari categorie di dati svolto dal dirigente medico incaricato in esecuzione della presente convenzione, potrà avvenire solo ed esclusivamente con l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali e, nel caso di pratiche cartacee, le stesse dovranno essere custodite ed archiviate presso la sede aziendale, con salvaguardia del segreto professionale.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Tempio Pausania. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

ART.8 DISPOSIZIONI FINALI

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

E' soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal DPR n.642 del 1972 e le stesse sono a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale come da autorizzazione Agenzie dell'Entrate – Decreto n. 2/2002;

Il presente atto composto da 5 pagine e da n. 8 articoli viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della legge 241/1990 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Commissario Straordinario

ASL n. 1 Sassari

Ing. Paolo Tauro

Il Commissario Straordinario

ASL n. 2 Gallura

Dott. Ottaviano Contu